

La Suprema corte impone criteri rigidi sulla responsabilità in caso di infortuni sul lavoro

Valutazione rischi senza delega

La nomina del Rspg non esonera il datore dalla condanna

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE E
GIULIA MARIA MENTASTI

La nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspg) non salva dalla condanna il datore di lavoro per la mancata valutazione di un rischio: è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 21153 del 18 maggio scorso, con cui la quarta penale ha affrontato il delicato tema della responsabilità penale, nel caso di infortuni sul lavoro. In particolare, non è esonerato da responsabilità il datore che, nonostante abbia nominato un Rspg, risulta invece che non abbia valutato un rischio specifico connesso all'attività produttiva e causa dell'incidente.

Come chiarito dalla Suprema corte, si tratta infatti di una funzione tipica del datore di lavoro, non delegabile neppure attraverso il conferimento di una delega di funzioni ad altro soggetto, così che le eventuali carenze nell'attività di collaborazione alla redazione del Dvr (Documento di valutazione dei rischi) da parte del Rspg possono, al più, comportare una responsabilità concorrente, ma non esclusiva.

Il caso. La Corte di appello aveva confermato la sentenza di condanna del Tribunale nei confronti dell'amministratore unico e datore di lavoro di una spa per il reato di lesioni colpose di cui all'art. 590 c.p., aggravato dalla violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, contestato a seguito di un infortunio verificatosi in azienda. Specificamente, un dipendente con mansioni di carrellista era intento a sistemare una catasta di bancali che non era stata ben impilata, quando tale catasta era rovinata al suolo e lo aveva colpito alla spalla cagionandogli lesioni (trauma cranico lieve e contusioni alle ginocchia e a un gomito), da cui era derivata una malattia della durata superiore a 40 giorni. Nei confronti del datore di lavoro erano stati individuati, quali addebiti di colpa, l'imprudenza, la negligenza, l'imperizia e l'inosservanza delle norme per la prevenzione infortuni, e in particolare il non avere valutato il rischio inerente alla realizzazione della catasta dei bancali. Contro la sentenza d'appello aveva proposto ricorso l'imputato, per mezzo del proprio difensore, lamentando violazione di legge in relazione alla affermazione della responsabilità penale; avendo nominato il responsabile del servizio prevenzione e protezione, la responsabilità in or-

Chi risponde di infortunio	
Il quesito	In caso di infortunio sul lavoro occorso a un dipendente e connesso a omessa valutazione del rischio, del reato di lesioni risponde il datore di lavoro o il Rspg?
Le norme	<p>Ai sensi del dlgs 9 aprile 2008, n. 81:</p> <ul style="list-style-type: none"> • art. 17, comma 2, il datore di lavoro non può delegare la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito della struttura aziendale, né la individuazione degli strumenti cautelari atti a governarli, né la correlata redazione del Dvr • art. 29, alla redazione del Dvr collaborano, quali figure dotate di specifiche competenze tecnico scientifiche, ovvero il Rspg e il medico competente • art. 18, comma 2, il datore di lavoro è tenuto a fornire a tali collaboratori informazioni inerenti alla gestione dell'impresa relativamente alla natura del rischio, alla organizzazione del lavoro, alle misure di prevenzione e protezione
La risposta della Cassazione (sez. pen. n. 21153/2023)	<p>La valutazione del rischio è funzione tipica del datore di lavoro non delegabile neppure attraverso il conferimento di una delega di funzioni ad altro soggetto.</p> <p>Eventuali carenze nell'attività di collaborazione alla redazione del Dvr da parte del Rspg possono al più comportare una responsabilità concorrente, ma non esclusiva, di quest'ultimo.</p> <p>Il Rspg, in quanto consulente del datore di lavoro privo di potere decisionale, risponde dell'evento in concorso con il datore di lavoro solo se abbia commesso un errore tecnico nella valutazione dei rischi</p>

dine all'infortunio avrebbe dovuto essere infatti individuata in capo a quest'ultimo, soggetto che operava per conto del datore di lavoro e che lo avrebbe dovuto pertanto mettere in condizione di adempiere agli obblighi su di lui gravanti. Secondo il ricorrente, dunque, sarebbe spettato al Responsabile del servizio prevenzione e protezione l'obbligo di effettuare la formazione nei confronti dei dipendenti e di valutare i rischi collegati alla specifica attività lavorativa, nonché di redigere il relativo documento.

Le norme di rilievo. La Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, offrendo una interessante disamina del tema in questione, ovvero la responsabilità del datore di lavoro, in relazione a infortunio collegato a omessa valutazione del rischio, in rapporto alla attività di collaborazione nella redazione del documento di valutazione dei rischi cui è tenuto, per espressa disposizione normativa, il responsabile del servizio prevenzione e protezione. La Suprema corte ha innanzitutto ripercorso le norme di rilievo, ed evidenziato come la valutazione dei rischi

per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito della struttura aziendale, finalizzata alla individuazione degli strumenti cautelari atti a governarli con la correlata redazione di un documento che contenga tali valutazioni e prescrizioni, rientra fra gli obblighi fondamentali che gravano sul datore di lavoro: si tratta di adempimento personalissimo che ai sensi del dlgs 9 aprile 2008, n. 81, art. 17, comma 2, il datore di lavoro non può delegare. Tuttavia, lo stesso dlgs n. 81 del 2008, all'art. 29, prevede che alla redazione del Dvr collaborino alcune figure dotate di specifiche competenze tecnico scientifiche, ovvero il Responsabile del servizio protezione e prevenzione e il medico competente che sono tenuti a conferire al datore di lavoro le informazioni e le indicazioni appropriate, quanto all'analisi e alla gestione del rischio. Il garante da parte sua è tenuto a fornire a tali collaboratori informazioni inerenti alla gestione dell'impresa, per ciò che attiene alla natura del rischio, alla organizzazione del lavoro, alle misure di prevenzione e protezione ai sensi

dell'art. 18, comma 2.

La giurisprudenza. A fronte di tale quadro normativo la giurisprudenza di legittimità, richiamata nella pronuncia in commento, ha chiarito che la mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è, dunque, sufficiente a sollevare il datore di lavoro e i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (cfr. Cass. pen., sez. IV, n. 24958 del 26/4/2017, in cui la Corte ha precisato che il Rspg svolge un ruolo di consulente in materia antinfortunistica del datore di lavoro ed è privo di effettivo potere decisionale; Cass. pen., sez. IV, n. 11708 del 21/12/2018; Cass. pen., sez. IV, n. 40718 del 26/4/2017; Cass. pen., sez. IV, n. 49821 del 23/11/2012, in cui si è sottolineato il ruolo non operativo del Rspg). Con riferimento agli infortuni che siano da ricollegare alla mancata valutazione del rischio ovvero alla mancata adozione delle misure previste nel documento, la responsabilità deve, dunque,

essere configurata in capo al datore di lavoro. Quanto al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, può essere ritenuto responsabile, in concorso con il datore di lavoro, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione faccia seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione (Cass. pen., sez. IV, n. 24822 del 10/3/2021). Nello stesso senso la Suprema corte ha precisato che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in quanto consulente del datore di lavoro privo di potere decisionale, risponde dell'evento in concorso con il datore di lavoro solo se abbia commesso un errore tecnico nella valutazione dei rischi, dando un suggerimento sbagliato o omettendo di segnalare situazioni di rischio colposamente non considerate (Cass. pen., sez. IV, n. 49761 del 17/10/2019).

La decisione della Suprema corte. La Corte di Appello, in continuità con la sentenza di primo grado, aveva ribadito la sussistenza della posizione di garanzia del legale rappresentante, amministratore unico della società, e perciò datore di lavoro, il quale, tenuto in ragione di tale qualità alla redazione del Dvr, non aveva preso in considerazione il rischio in ordine al pericolo di caduta di materiali dall'alto e in ordine alle modalità di realizzazione delle cataste di bancali, che, come ricostruito attraverso alcuni testimoni, venivano abitualmente impilati, senza nessun tipo di regola, in locali ove transitavano carrelli elevatori.

Dunque, il percorso argomentativo adottato dai giudici di merito è stato valutato dalla Cassazione coerente con i dati esposti e rispettoso del dettato normativo e della elaborazione giurisprudenziale in materia. Nella vicenda di specie l'infortunio era stato ricondotto causalmente a una carenza valutazione del rischio collegato alle mansioni svolte dal dipendente, valutazione del rischio che, come visto, è funzione tipica del datore di lavoro, non delegabile neppure attraverso una delega di funzioni ad altro soggetto, così che le eventuali carenze nell'attività di collaborazione alla redazione del Dvr da parte del Rspg possono, piuttosto, comportare una responsabilità concorrente, ma non esclusiva, di quest'ultimo.